

Dispositivo della sentenza

- 1) *L'art. 1 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2003, n. 2229/2003, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di silicio originario della Russia, è annullato nei limiti in cui impone un dazio antidumping alla ricorrente.*
- 2) *Il Consiglio sopporterà le proprie spese e le spese sostenute dalla ricorrente.*
- 3) *La Commissione sopporterà le proprie spese.*

 (1) GU C 106 del 30.4.2004.

**Sentenza del Tribunale di primo grado 7 marzo 2007 —
 Paulo Sequeira Wandschneider/Commissione**

(Causa T-110/04) (1)

(Dipendenti — Rapporto di evoluzione della carriera — Esercizio di valutazione 2001-2002 — Ricorso d'annullamento — Motivazione — Valutazione dei meriti — Elementi probatori — Ricorso per il risarcimento dei danni)

(2007/C 95/75)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Paulo Sequeira Wandschneider (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente avv.ti G. Vandersanden e A. Finchelstein, poi G. Vandersanden e C. Ronzi)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Berscheid e H. Tserépa-Lacombe, agenti)

Oggetto della causa

Da un lato, l'annullamento della decisione 23 aprile 2003 che adotta il rapporto di evoluzione della carriera di cui è stato oggetto il ricorrente per il periodo 1° luglio 2001-31 dicembre 2002 e, dall'altro, una domanda di risarcimento dei danni.

Dispositivo della sentenza

- 1) *La decisione 23 aprile 2003 che adotta il rapporto di evoluzione della carriera di cui è stato oggetto il ricorrente per il periodo 1° luglio 2001-31 dicembre 2002 è annullata.*
- 2) *Il ricorso per il risarcimento dei danni è respinto.*

- 3) *La Commissione è condannata alle spese.*

 (1) GU C 106 del 30 aprile 2004.

**Sentenza del Tribunale di primo grado dell'8 marzo 2007 —
 France Télécom/Commissione**

(Causa T-339/04) (1)

(Concorrenza — Decisione che ordina un accertamento — Leale cooperazione con i giudici nazionali — Leale cooperazione con le autorità nazionali garanti della concorrenza — Art. 20, n. 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 — Comunicazione della Commissione sulla cooperazione nell'ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza — Motivazione — Proporzionalità)

(2007/C 95/76)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: France Telecom SA, già Wanadoo SA (Parigi, Francia) (rappresentanti: avv.ti H. Calvet e M.-C. Rameau)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: É. Gippini Fournier e O. Beynet, agenti)

Oggetto della causa

Annullamento della decisione della Commissione 18 maggio 2004, C (2004) 1929, nel caso COMP/C-1/38.916, con cui si ordina alla France Télécom SA nonché a tutte le sue controllate dirette o indirette, comprese la Wanadoo SA e tutte le imprese controllate direttamente o indirettamente dalla Wanadoo SA, di sottoporsi a un accertamento in forza dell'art. 20, n. 4, del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003 L 1, pag. 1)

Dispositivo della sentenza

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La ricorrente è condannata alle spese.*

 (1) GU C 262 del 23.10.2004.